****

**OSSERVAZIONI DELL’UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA**

**SU AS 4829 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 201/11 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA L’EQUITA’ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

***(art. 28)***

***Concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese***

**Commissione Bilancio Camera e Senato**

**Audizione 9 dicembre 2011**

***Il Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese di cui all’art. 28 del D.L. 201/2011***

L’art. 28 della manovra finanziaria di cui al D.L. 201/2011 prevede ai commi 8, 9 e 10 che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente, ed è la riduzione sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo delle Province .

La relazione tecnica al decreto precisa che il comma 8 determina effetti positivi per 415 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall’anno 2012.

Il comma prevede, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario, nonché, per le province della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell’interno. Tale intervento determina, a decorrere dall’anno 2012, un miglioramento sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 415 milioni di euro annui.

Si tratta di un ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali che confluiscono agli enti locali tramite l’attuazione graduale del processo di fiscalizzazione previsto dalla Legge 42/2009 e cioè mediante il fondo sperimentale di riequilibrio e quindi, a regime, mediante il fondo perequativo.

**Tale riduzione si somma a quella di 500 milioni**, già prevista dal dl 78/10 e che reca una contrazione, rispetto a quanto previsto nel 2010, **per complessivi 915 euro**. La riduzione rispetto al monte di trasferimenti complessivo di 1.104 milioni di euro è stata già effettuata nella misura del 55%. Il taglio previsto dal decreto legge 201, **di fatto quasi azzera il fondo sperimentale di riequilibrio, portandolo a 189 milioni. In due anni le risorse statali a favore delle province sono state ridotte dell’83%!**

**Questi dunque i principali effetti del taglio delle risorse statali:**

* Si condiziona in modo determinante l’attuazione del principio di responsabilizzazione nella gestione delle entrate proprie delle province come introdotto dalla legge 42/2009 e quindi l’intero processo di attuazione del federalismo fiscale;
* Si determina una riduzione di risorse correnti in assenza della determinazione dei fabbisogni standard delle Province e quindi della determinazione delle spese per le funzioni fondamentali come previste dall’art. 21 della legge 42/2009 e, a regime, dalla carta delle autonomie;
* Si causa una compromissione rilevante degli equilibri della situazione corrente dei bilanci locali con ricerca di un aumento della pressione tributaria locale in assenza di un quadro definito delle funzioni e dei relativi fabbisogni;
* Si riduce la propensione a finanziare la spesa di investimento con risorse proprie derivanti dalla situazione corrente di bilancio che dovrebbe rappresentare, in questa fase di criticità della finanza pubblica e delle politiche di sviluppo, il vero obiettivo da realizzare a fronte della “*spending review*” della spesa corrente delle Province e della conseguente liberazione di risorse a favore della spesa d’investimento e di volano dello sviluppo.

Peraltro, anche le regole del patto di stabilità interno per gli anni 2012 – 2014 si inseriscono in tale analisi, e la riduzione della spesa di investimento per effetto dei vincoli del patto di stabilità è dato ormai accertato che si pone in contrasto con la necessità di garantire una ripresa della spesa per l’infrastrutturazione dei territori.

**Si ricorda che il patto di stabilità interno ha previsto obiettivi pesanti per il triennio 2011-2013 a carico delle Province, per una complessiva riduzione di spesa di 3,7 miliardi di euro.**

A tale riguardo occorre ad avviso dell’UPI affrontare una serie di temi che in più occasioni sono stati richiamati dalle autonomie locali:

* L’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa di investimento immediatamente produttiva di effetti sulla crescita e sull’occupazione deve rappresentare un primo argomento da affrontare per rendere tale operazione non rilevante agli effetti del patto di stabilità;
* E’ evidente che nel contempo occorre premiare l’impiego dell’avanzo per la riduzione dello stock di debito con una liberazione di residui passivi di conto capitale rendendoli neutri rispetto ai saldi del patto di stabilità interno; **attualmente le Province sono in grado di effettuare pagamenti alle imprese per investimenti realizzati per circa 2 miliardi di euro, risorse immediate da immettere nel circolo virtuoso dell’economia reale;**
* Anche la presenza di residui passivi di spesa d’investimento finanziata con mezzi propri dell’ente dovrebbe essere considerata agli effetti della rilevanza ai fini dei saldi del patto liberando risorse acquisite e in attesa di impiego produttivo. Il controllo dei tempi di tale impiego deve rappresentare una componente essenziale del processo;
* Premialità in termini di possibilità di liquidare e pagare residui passivi di spesa in conto capitale dovrebbe essere prevista per gli enti che presentano basso indebitamento e situazione di equilibrio del bilancio di parte corrente.

Tali considerazioni si rendono quanto più rilevanti anche alla luce di quanto recato dall’art. 3 della manovra in esame, laddove si prevede che per le regioni si escludano dalle spese rilevanti ai fini del patto, quelle effettuate a valere sui cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali, limitatamente ad un importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012-2014.

Tale disposizione peraltro viene presentata come pienamente rientrate nell’alveo delle misure di sostegno alla crescita economica, anche ai fini di una significativa accelerazione della dinamica della spesa pubblica per gli investimenti e per lo sviluppo, con conseguente impatto positivo sulla realizzazione di servizi collettivi (scuola, banda larga, ferrovie, ricerca, infrastrutture di trasporto, ecc.).

Anche le Province sono coinvolte a pieno titolo nella programmazione dei fondi strutturali e risentono, al pari delle Regioni, dei vincoli di spesa definiti dal patto di stabilità interno.

**L’articolo 3 è dunque l’evidente riconoscimento,da anni segnalato dalle Province, della necessità di sbloccare parte dei fondi destinati a spese in conto capitale, neutralizzandoli ai fini del patto.**

Si tratta di alcune proposte concrete che le Province sono pronte a esaminare e attuare per favorire la ripresa della propensione alla spesa di investimento tipica componente delle finalità pubbliche di tale livello di governo.

***Modifiche normative urgenti: uniforme applicazione dell’IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione – sull’intero territorio nazionale.***

Da diversi mesi l’UPI ha segnalato gli effetti distorsivi dell’applicazione dell’imposta provinciale di trascrizione, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche tariffarie recate dall’articolo 1, comma 12, del decreto legge n.138/11. Il problema, oggetto anche di interrogazione parlamentare, è da ascriversi al collegamento di tale provvedimento con il federalismo fiscale, ed in particolare con l’art. 17, co.5, del dl 68/11, secondo il quale le modifiche in materia tributaria devono trovare applicazione nelle regioni a statuto speciale previo recepimento da parte delle regioni stesse, non producendo dunque efficacia in tal senso il decreto legge 138/11. Ad avviso del Sottosegretario Vieri Ceriani, in risposta all’interrogazione, è dunque necessaria una apposita disposizione legislativa che estenda alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano gli effetti delle modifiche tariffarie dell’IPT.

A tal fine si propone specifico emendamento:

***"la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui al comma 6, della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione" ha efficacia, anche in assenza del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, art. 17 del dlgs. 68/11. Per tali atti soggetti ad iva, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti. Le disposizioni di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome"***